

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

AVVISO

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 27 novembre 2015, n. 20 recante: “Modifica e integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)” pubblicata nel BURC n. 83 del 27 novembre 2015 - Parte I.

All’articolo 12 (*Inserimento articoli 16 bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies alla l.r. n.4 del 1995*) il comma 8 dell’articolo 16 *quater* della citata legge in epigrafe, per mero errore materiale, deve correttamente essere letto nel modo seguente:

“8. Il comune accertato che, nei trenta giorni successivi al provvedimento di sospensione la struttura non ha ottemperato ad adeguarsi ai requisiti minimi per il livello di classificazione posseduta, procede alla rettifica della classificazione. Contro tale provvedimento è possibile, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’atto, proporre ricorso al comune il quale, nei successivi novanta giorni, decide sul relativo esito.”